

## REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE

# Unione di Banche Italiane S.c.p.A. OBBLIGAZIONI SUBORDINATE LOWER TIER II FIX TO FLOAT (le “Obbligazioni Subordinate Fix to Float”)

### Art. 1 – Importo nominale dell'emissione, taglio delle obbligazioni

In occasione di ciascuna emissione, Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (di seguito l'“**Emittente**”) indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del prestito obbligazionario (di seguito “**Ammontare Totale**”), il numero di obbligazioni al portatore e il valore nominale unitario, non frazionabile, (il “**Taglio Minimo**”) delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float.

### Art. 2 – Circolazione delle obbligazioni

Le Obbligazioni Subordinate Fix to Float, rappresentate da titoli al portatore, componenti il prestito obbligazionario saranno interamente ed esclusivamente ammesse al sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

### Art. 3 – Natura e subordinazione del prestito

Le Obbligazioni Subordinate Fix to Float costituiscono titoli subordinati dell'Emittente e sono classificate, ai sensi delle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, quali “passività subordinate” e si collocano tra di loro sullo stesso piano.

In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni Subordinate Fix to Float saranno rimborsate, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati dell'Emittente e, in ogni caso, dopo i “prestiti subordinati di terzo livello”, ma prima degli “strumenti ibridi di patrimonializzazione” così come definiti nelle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche.

Resta inteso che, nella predetta ipotesi di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni Subordinate Fix to Float saranno rimborsate, per capitale ed interessi, alla stregua di altri titoli dell'Emittente che, ai sensi del relativo regolamento, hanno il medesimo grado di subordinazione delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float e, in ogni caso, saranno rimborsate prima degli strumenti innovativi del capitale (*preference shares*) e delle azioni emesse dall'Emittente stesso.

E' esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni Subordinate Fix to Float, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float.

E' altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

### Art. 4– Godimento

Nelle relative Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni Subordinate Fix to Float cominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e

la data in cui le Obbligazioni Subordinate Fix to Float cessano di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”).

### Art. 5 – Data di emissione e durata

Nelle Condizioni Definitive saranno indicate la data di emissione (di seguito la “**Data di Emissione**”) e la durata (di seguito la “**Durata**”) delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float.

### Art. 6 – Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

### Art. 7 – Rimborso

Le Obbligazioni Subordinate Fix to Float saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza al loro valore nominale senza alcuna deduzione per spese.

### Art. 8 – Interessi

Dalla Data di Godimento le Obbligazioni Subordinate Fix to Float frutteranno, sul valore nominale, un interesse fisso e, a decorrere da una certa data di pagamento degli interessi, un interesse variabile.

Nel periodo con interessi a tasso fisso le Obbligazioni Subordinate Fix to Float frutteranno interessi il cui tasso annuo lordo sarà riportato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Tale valore sarà diviso per 4 in caso di interessi trimestrali, per 3 in caso di interessi quadrimestrali, per 2 in caso di interessi semestrali, per 1 in caso di interessi annuali.

Nel periodo di interessi a tasso variabile le Obbligazioni Subordinate Fix to Float frutteranno interessi il cui tasso lordo (trimestrale, semestrale, annuale) sarà determinato come segue:

1. nella data di rilevazione degli interessi (la “**Data di Rilevazione**”), che sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive, verrà rilevata la quotazione del Parametro di Indicizzazione (il “**Valore di Riferimento**”);
2. il Valore di Riferimento sarà maggiorato di uno spread (lo “**Spread**”) espresso in termini percentuali, riportato nelle Condizioni Definitive;
3. il valore di cui al precedente punto 2) sarà diviso per 4 in caso di interessi trimestrali, 2 in caso di interessi semestrali, 1 in caso di interessi annuali ed arrotondato nella misura descritta nelle Condizioni Definitive.

Il Parametro di Indicizzazione, lo Spread, la periodicità delle cedole e la data di pagamento degli interessi saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

### Art. 9 – Parametro di indicizzazione

Di seguito sono indicati i Parametri di Indicizzazione a cui potrà essere indicizzato il tasso d'interesse delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float:

- a. “EURIBOR” (Euro Interbank Offered Rate): indica il tasso sui depositi interbancari in Euro a tre, sei o dodici mesi, espresso in percentuale su base indicata nelle Condizioni Definitive, rilevato a cura della FBE (Banking Federation of the European Union) e dell'ACI (The Financial Market Association), pubblicato e

reperibile ove indicato nelle Condizioni Definitive;

b. "Rendimento asta BOT": indica il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta BOT effettuata il secondo mese solare antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "Mese di Riferimento"), come indicato, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito [www.debitopubblico.it](http://www.debitopubblico.it) oppure [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). Il rendimento d'asta del BOT eventualmente scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre mesi, a sei oppure a dodici mesi.

Il Parametro di Indicizzazione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **Art. 10 – Eventi di turbativa e/o di natura straordinaria**

Qualora alla Data di Rilevazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo (non imputabile all'Emittente), determinare il Parametro di Indicizzazione, si applicherà, in luogo di tale parametro:

1. per Euribor, la media aritmetica delle quotazioni lettera dei tassi per i depositi in Euro con durata pari a 3, 6, 12 mesi fornite da 5 banche di primaria importanza alle ore 12 a.m. ora di Bruxelles della data di rilevazione, scartata la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della cedola per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell'ultima cedola pagata.
2. per Rendimento asta BOT, si farà riferimento alla più recente asta BOT a 3, 6, 12 mesi valida antecedente all'asta del Mese di Riferimento. Il rendimento dei Bot emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito [www.debitopubblico.it](http://www.debitopubblico.it) oppure [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

Se tale evento perdurerà anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola il tasso sarà determinato in buona fede a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, secondo la prevalente prassi di mercato.

Qualora nel corso della vita delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float si verificassero, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi di natura straordinaria che ne modificassero la struttura o ne compromettessero l'esistenza, l'agente di calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi (sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti o modifiche) per mantenere nella misura massima possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float.

#### **Art. 11 – Commissioni e oneri**

L'ammontare delle eventuali commissioni, implicite nel prezzo di emissione, espresse in termini percentuali sul valore nominale delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float collocate, sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

#### **Art. 12 – Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Regolamento maturasse in un giorno che non è giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza il riconoscimento di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

#### **Art. 13 – Agente di calcolo**

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, Unione di Banche Italiane Scpa opererà quale agente per il calcolo (l' "Agente di Calcolo") ai fini della determinazione degli interessi e dello svolgimento di attività ad essa connesse.

#### **Art. 14 – Regime fiscale**

Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni Subordinate Fix to Float alla Data di Godimento sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **Art. 15 – Termini di prescrizione**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni Subordinate Fix to Float sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

#### **Art. 16 – Quotazione**

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se:

- le Obbligazioni Subordinate Fix to Float saranno negoziate attraverso l'attività di internalizzazione sistematica svolta dai Collocatori; ovvero
- intende richiedere l'ammissione delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT").

L'ammissione alla quotazione (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana Spa. Fino all'ammissione alle negoziazioni, le Obbligazioni Subordinate Fix to Float potranno essere negoziate attraverso l'attività di internalizzazione sistematica svolta dai Collocatori.

In caso di mancata ammissione alle negoziazioni al MOT, le Obbligazioni Subordinate Fix to Float saranno negoziate attraverso l'attività di internalizzazione sistematica svolta dai Collocatori. Il prezzo praticato corrisponderà:

- in caso di vendita del cliente alla valutazione corrente delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float effettuata in base alla loro struttura intrinseca e alla curva Interest Rate Swap di mercato maggiorata di un margine massimo pari alla quotazione lettera del Credit Default Swap subordinato ("CDS Subordinato") dell'Emittente;
- in caso di acquisto del cliente alla valutazione corrente delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float effettuata in base alla loro struttura intrinseca e alla curva Interest Rate Swap di mercato maggiorata di un margine massimo pari alla quotazione denaro del CDS Subordinato dell'Emittente.

In relazione alle negoziazioni svolte attraverso l'attività di internalizzazione sistematica, l'Emittente si assumerà l'onere di controparte impegnandosi al riacquisto delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float su richiesta di esecuzione di un ordine di compravendita da parte della clientela. Qualora l'ammontare totale delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float riacquistate dall'Emittente superasse il 10% dell'ammontare complessivo di ciascuna emissione, il riacquisto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia.

In occasione di ciascuna emissione, nelle Condizioni Definitive sarà indicato, ove applicabile, il soggetto che prevede di sostenere la liquidità delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float negoziate sul MOT esponendo durante le negoziazioni almeno un prezzo di acquisto/vendita.

#### **Art. 17 – Garanzie**

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni Subordinate Fix to Float non sono assistite dalla Garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### **Art. 18 – Legge applicabile**

Il Regolamento delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float è regolato dalla legge italiana.

### **Art. 19 – Foro competente**

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float o del presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, ad eccezione del caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005.

In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del sottoscrittore. Resta salva la facoltà del sottoscrittore di ricorrere al Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce l'Emittente, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui agli articoli 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 5/2003, sia attraverso l'organismo collegiale denominato "Ombudsman-Giuri Bancario" alle condizioni e secondo le procedure definite nei relativi regolamenti, disponibili presso tutte le filiali dei Collocatori.

### **Art. 20 – Modifiche al Regolamento**

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

### **Art. 21 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

### **Art. 22 – Varie**

E' consentito all'Emittente l'annullamento parziale del prestito, limitatamente alle Obbligazioni Subordinate Fix to Float riacquistate dall'Emittente stesso, non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del Periodo di Offerta. Ai sensi delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", tale riacquisto, se superiore al 10% del totale o comunque finalizzato all'annullamento delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float, deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia.

La titolarità delle Obbligazioni Subordinate Fix to Float comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.